

sia trovata in un'altra disposizione penale quell'efficacia che finora i legislatori hanno creduto di riscontrare nella sola pena di morte, quando è applicata convenientemente.

Del resto l'onorevole preopinante ha qui ancora addotti inconvenienti che sono riferibili al processo più che al sistema penale: con un buon processo criminale i mollissimi e gravi inconvenienti che può presentare la pena di morte si riducono ad assai minor numero. Non è per questo che io mi dissimuli, lo dico ancora una volta, tutte le censure che si possono fare alla accennata pena, e fra queste la più grave è quella della sua irreparabilità: quello di cui vorrei che la nazione si preoccupasse, è di studiare il sistema penitenziario. Quando ciò siasi operato, e che intanto siasi posta cura ad applicare una pena la quale possa emendare il colpevole, perchè anche questo deve cercarsi, e si faccia sì che non rimanga ai più gravi delinquenti la speranza di rientrare nella società, se non quando abbiano dato i più evidenti segni di un'intera riabilitazione, allora forse si potrà abolire la pena della morte; ma prima non converrà certamente.

**CASSINIS**, ministro di grazia e giustizia. La proposta dell'onorevole Mazzoldi vuol essere considerata sotto doppio aspetto: come uno degli elementi del nostro sistema penale, e come principio. Sotto il primo aspetto è manifesto che la medesima non altrimenti potrebbe essere presa in considerazione, se non in quanto si rivedesse l'intera scala, l'intera graduazione del Codice penale, e conseguentemente si determinassero le pene in relazione al principio dell'abolizione dell'estremo supplizio. Quindi è che ora non potrebbe, come elemento del nostro penale sistema, essere presa in considerazione.

Si disse che poteva l'abolizione della pena capitale prendersi, in un nuovo sistema penale, come punto di partenza da cui graduare tutte le altre pene. Ma a questo già rispose l'onorevole Fioruzzi, che forse non si troverebbe il suo surrogato, o che questo ravvisar si potrebbe in fatto inefficace. Oltretutto è impossibile determinare un principio *a priori*, a cui debba la compilazione di un Codice futuro informarsi, per quanto quello sia ottimo.

Nel fare un Codice il legislatore deve essere padrone di tutti i principii che hanno da servire a formarlo, e non essere vincolato da precedenti che altri abbia stabilito. Quindi io credo che sotto questo riguardo non debba la proposta legge essere presa in considerazione.

Il secondo aspetto, sotto cui si potrebbe la questione considerare, è quello del principio. Ed invero, o signori, la pena di morte è una dolorosa necessità, e tutti aneliamo al fortunato giorno in cui le capitali condanne più non abbiano ad infliggersi, ed il mondo civile verrà forse un tempo in cui potrà riandare solo come abbominevole memoria del passato quei fatti atroci che pur troppo oggidì contristano e spaventano il corpo sociale, e rendono inevitabile l'uso di così terribile rimedio.

Io non mi sarei opposto a che, come tema di studio, fosse presa in considerazione l'abolizione della pena di morte: egli è bene, o signori, che di quando in quando la società rivegga i suoi conti, numeri i suoi mali per porvi riparo, e le sue gioie per rinfrancarsi nell'ulteriore cammino. Sotto tale aspetto, ripeto, volentieri acconsentirei a che tale argomento fosse oggetto degli studi vostri.

Se non che venne fatta opportunamente una proposta dall'onorevole La Farina, la quale concilia il cuor mio colla mia ragione, inquantochè egli non respinge questo esame, ma soltanto lo vuole riservato al tempo in cui imprenderemo la unificazione della legislazione penale del regno. Per tal modo,

mentre si lascia per ora intatto il principio, si evita lo sconcio che, quando si unificano i Codici, e si presenti la grave questione a discutere, la Camera sia già legata da un precedente impegno, che non potremmo d'altronde assumere senza una lunga e profonda discussione non solo sui principii razionali, ma altresì sui fatti e sulle tradizioni di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Questo per me è un grande argomento: quanto antica sia la pena di morte, ognuno lo sa: quante nazioni l'abbiano scritta nelle leggi loro, non havvi chi l'ignori, e forse essa trovasi in quelle di tutti i popoli.

Già un principio si introdusse nel nostro Codice ed in altri, il quale onora l'età nostra, come chi lo stabiliva; questo è la restrizione della pena di morte, tranne un solo caso, a reati in cui siavi stata uccisione di un uomo, ed anche in questi casi allora soltanto quando la somma atrocità del fatto lo esiga, quando veramente questo solenne esempio è imperiosamente richiesto; oltre a ciò ancora, come ben notava l'onorevole Fioruzzi, e l'avermi preceduto fa sì che io debba ripetere la stessa sua idea, fu posto in mano dei giurati, fu posto in mano del popolo cotesto giudizio per modo che infliggesse o non l'estremo supplizio, secondo che la coscienza pubblica lo stima o non indispensabile; quindi, se i costumi, la civiltà, le circostanze debbono esser norma in sì grave questione, il legislatore se ne rimise ai giurati ed al popolo; quindi non la legge muta che fu e che sta scritta, ma quella parlante, continua, viva, dai giurati applicata, è quella da cui la pena di morte viene o non a pronunciarsi.

Vi ha di più. Le circostanze attenuanti, che sempre, come ben egli notava, nei crimini è il giurì licenziato a dichiarare se esistono, fanno sì che quella necessità dolorosa, a cui sottostiamo, venga regolata nella sua applicazione con tali opportune mitigazioni, che io credo possa ora la civiltà ben vantarsi di essere riuscita a sciogliere in gran parte il gravissimo problema.

Per queste considerazioni, o signori, io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole La Farina, siccome quello che concilia insieme e le une e le altre idee, le une e le altre esigenze.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mancini; lo prego di attenersi alla questione sospensiva di che si tratta.

**MANCINI.** Le dichiarazioni del signor ministro potrebbero ormai dispensarmi dal prendere la parola; mi limiterò tuttavia a richiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze cui darebbe luogo l'ordine del giorno del deputato La Farina.

Esso si riduce all'inutile espressione di una riserva fatta dalla Camera a se medesima, il che equivale alla ricognizione del suo diritto di iniziativa, che nessuno ha mai pensato a mettere in contestazione.

Ammettendosi l'esistenza d'inconvenienti nella diversità delle legislazioni criminali contemporaneamente in vigore nelle varie provincie dello Stato, mi sembra più utile l'adozione di un ordine del giorno, il quale esprima il voto e la fiducia della Camera che il Ministero vorrà presentare al Parlamento, e possibilmente nella ventura Sessione, il risultato di accurati studi che farà istituire intorno alla revisione della legislazione penale in generale, non tralasciando di raccomandare in tale occasione quelle speciali indagini e quegli studi profondi di cui si riconosce suscettiva la questione gravissima dell'abolizione della pena di morte.

Non si può mettere in dubbio che notevole miglioramento alla legislazione penale, stata in vigore fino al giorno d'oggi in questa parte del reame, ha arrecato il novello Codice pe-